

CAPITOLO 2

IL FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA.

2.1 Il Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA).

In Italia, verso la fine degli anni '60, comincia a svilupparsi una certa sensibilità intorno al ruolo della ricerca come elemento propulsivo dello sviluppo industriale. Sino ad allora, le risorse pubbliche erano per lo più destinate alla ricerca fondamentale e di base, ossia quella svolta negli ambiti universitari, mentre l'evoluzione tecnologica vera e propria si fondava prevalentemente sull'applicazione e rielaborazione di conoscenze acquisite all'estero.

Sulla scia del dibattito che andava facendosi sempre più serrato, venne istituito un Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito specifico di promuovere e coordinare gli interventi pubblici mirati a sostenere la ricerca industriale. Contemporaneamente, attraverso la legge n. 1089/68, venne istituito il Fondo Speciale per la Ricerca Applicata, oggetto di analisi in questo capitolo.

Il Fondo disponeva di una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire. Erano previste due tipologie di incentivazione: il finanziamento dei progetti autonomamente presentati dalle imprese e la costituzione di specifiche società di ricerca con il compito di favorire l'incontro e l'aggregazione tra i differenti attori della ricerca nazionale.

La gestione del Fondo, per quel che concerneva la stipula dei contratti e le relative erogazioni, venne dalla legge affidata all'Istituto Mobiliare Italiano, allora ente pubblico, essendo il citato Dipartimento "senza portafoglio".

Gli strumenti predisposti dalla legge 1089/1968 si mostrarono presto insufficienti; in un clima di intensa e crescente concorrenza internazionale si rendevano necessari nuovi strumenti di sostegno allo sviluppo tecnologico e, come naturale conseguenza, incentivi alla formazione delle risorse umane impegnate nell'attività di ricerca.

In questo clima si colloca la legge 46/1982 che, oltre a rifinanziare il Fondo ricerca applicata, lo ha dotato di una nuova e più moderna serie di strumenti di intervento¹.

Il più importante di questi strumenti è il Programma Nazionale di Ricerca (artt. 8-13 della legge), con il quale lo Stato inizia a sviluppare una propria politica della ricerca, avendo la possibilità di definire le iniziative di ricerca da promuovere, coinvolgendo, in modo programmato, le competenze scientifiche industriali del Paese.

Tra i soggetti agevolati, particolare attenzione è stata rivolta alle piccole e medie imprese, più svantaggiate rispetto alle imprese di grande dimensione nel realizzare al proprio interno l'attività di ricerca. In particolare, l'art. 3 ha previsto l'attivazione di misure per il trasferimento tecnologico delle conoscenze, l'art. 4 il rimborso del 50% delle spese per ricerche commissionate a specifici laboratori esterni di alta qualificazione tecnico-scientifica.

Successivamente, è intervenuta la legge n. 22/87 che ha disposto la finanziabilità di progetti di ricerca inseriti in iniziative di cooperazione internazionale (progetti Eureka).

Mentre si andava consolidando la struttura degli strumenti di sostegno alla ricerca industriale, si è iniziato ad avvertire l'esigenza di formare personale qualificato da dedicare all'attività di ricerca.

La legge n. 67/88, a tal fine, ha disposto la riserva di un 10% delle risorse del Fondo Speciale da destinare al finanziamento di attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca. La successiva delibera di attuazione del CIPI n. 502/88 ha rinnovato profondamente il sistema della formazione professionale nel campo della ricerca, prevedendo la preparazione di giovani per il mercato del lavoro attraverso esperienze teorico-pratiche, maturate in ambienti diversi, universitari e industriali, con un'attenzione particolare alle problematiche di gestione ed organizzazione di progetti di ricerca.

La legge n. 346/88 ha introdotto un'altra forma di intervento: il contributo in conto interessi su finanziamenti erogati direttamente dall'IMI con la propria provvista ordinaria, e destinato a progetti di importo superiore ai 10 miliardi di Lire. In tal modo, fu avviato un più diretto coinvolgimento del mondo finanziario nell'attività di sostegno alla ricerca industriale.

¹ Si ricorda che gli articoli 14-18 della legge 46/1982 hanno introdotto il Fondo per l'innovazione tecnologica, argomento trattato nel capitolo 3 della parte prima.

In risposta all'esigenza di promozione e coordinamento della ricerca in Italia è stato istituito con la legge n. 168/89 il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dal 1 gennaio 2000 diretto gestore delle attività del Fondo per la ricerca applicata, fino a tale data svolte in regime di convenzione dall'IMI².

Nel resto del capitolo saranno chiariti gli aspetti normativi relativi all'insieme degli strumenti tuttora attivi, finanziati dal FRA. Nel corso della trattazione saranno illustrati i cambiamenti introdotti dal Decreto Ministeriale dell'8 agosto 1997 e successivamente dal decreto legislativo 297 del 1999 che ha condotto alla soppressione del Fondo per la ricerca applicata e alla creazione del Fondo per l'agevolazione alle imprese (FAR). Sarà fornito inoltre un quadro dei livelli di operatività del Fondo con alcune informazioni statistiche sui singoli interventi.

2.2 Le caratteristiche dell'intervento e i soggetti beneficiari.

L'articolo 2 del DM 8/8/1997 definisce l'ambito operativo del Fondo per la ricerca applicata, in coerenza con le norme comunitarie in materia.

Si prevede che possano essere finanziate, anche separatamente, le attività di ricerca industriale e quelle di sviluppo precompetitive.

La ricerca industriale mira ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

L'attività di sviluppo precompetitiva consente di applicare *i risultati della ricerca a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un nuovo prototipo non idoneo alla commercializzazione.* Lo sviluppo precompetitivo è dunque la parte della ricerca che più si avvicina alla fase di industrializzazione e commercializzazione. La vicinanza ai mercati comporta vincoli più stringenti a livello comunitario in materia di concorrenza tra imprese ed è per questo motivo che l'agevolazione massima concedibile prevista dal regolamento comunitario,

² Nell'articolo 9 del Decreto legislativo 297/1999 si stabilisce che in seguito all'assunzione della gestione diretta da parte del Ministero della Ricerca ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto per l'affidamento a terzi delle attività precedentemente svolte in regime di convenzione dall'IMI, è risolta di diritto la convenzione con l'IMI, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data.

misurata in ESL, è pari al 25 per cento contro il 50 per cento stabilito per la ricerca industriale. Sono escluse dall'insieme delle iniziative ammesse ai benefici le modifiche di routine o le periodiche modifiche apportate ai prodotti o processi già esistenti anche nei casi in cui ne conseguano dei miglioramenti.

Sulla base dell'articolo 2 della Legge 46/1982 e successive modifiche, viene definito l'insieme dei soggetti ammissibili agli incentivi del FRA:

- a) Imprese industriali
- b) Consorzi e società consortili tra imprese industriali
- c) Enti pubblici economici che svolgono attività produttiva
- d) Società di ricerca costituite con i mezzi del FRA tra i soggetti delle lettere a), b), c), e), nonché fra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali
- e) Centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti delle lettere a), b), c), nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali
- f) Consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici
- g) Istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale
- h) Imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
- i) Aziende speciali degli enti locali (costituite per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte di comuni e province)
- j) Imprese del settore agro-industriale
- k) Società consortili a capitale misto pubblico e privato di cui all'art. 27 della legge n. 317/1991.
- l) Consorzi e società consortili, comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

2.3 La procedura

Il decreto 8 agosto 1997 ha apportato rilevanti modifiche agli aspetti procedurali per la concessione dei finanziamenti. Uno degli obiettivi del Ministero della Ricerca è stato infatti la messa a punto di una procedura il più possibile omogenea per tutti gli strumenti e soprattutto che garantiscesse gli utenti sui tempi di

risposta dell'Amministrazione alle richieste di finanziamento. Su quest'ultimo aspetto la scelta del Ministero è stata la semplificazione di tutti i momenti di valutazione preventiva spostando alla fase di realizzazione del progetto il momento di giudizio effettivo.

Il progetto si presenta al Ministero secondo la modulistica allegata al decreto, la quale, in sostanza, è analoga a quella già utilizzata per la procedura semplificata a favore delle PMI che aveva riscosso notevole apprezzamento da parte del mondo industriale.

Nei 30 giorni successivi il Ministero, verificata la regolarità della domanda, trasmette il progetto contemporaneamente all'IMI e al Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS), per le valutazioni di propria competenza.

In particolare, l'istruttoria dell'IMI, da compiersi tassativamente in 60 giorni, si incentra sugli aspetti di natura economica-finanziaria del progetto, con specifico riferimento alla ricaduta socio-occupazionale dell'attività di ricerca in questione.

Dal canto suo il CTS, avvalendosi di esperti inseriti nello specifico albo ministeriale, valuta gli aspetti di natura tecnico-scientifica con riguardo alla novità, originalità, utilità delle conoscenze acquisibili.

Quindi, il CTS, acquisiti gli esiti dell'istruttoria, nella prima riunione utile si esprime circa la finanziabilità del progetto ai fini dell'adozione da parte del Ministro del relativo provvedimento. Il completamento dell'istruttoria avviene entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda.

Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento è trasmesso all'IMI per la stipula del relativo contratto, che deve avvenire nei 60 giorni successivi a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni antimafia.

A questo punto le disposizioni prevedono un passaggio di rilevante importanza nell'ambito delle nuove procedure. Infatti, il contratto deve prevedere un primo stato di avanzamento (che nella modulistica viene definito "*check-point*") ove l'IMI e l'esperto scientifico verificheranno, in loco, la permanenza delle motivazioni alla base del provvedimento di concessione del finanziamento.

L'importanza di tale momento è rappresentata dal fatto che l'inizio delle erogazioni è subordinato all'esito positivo della verifica; nei casi in cui si ritenga opportuno interrompere la prosecuzione delle attività, il Ministero riconoscerà i costi sin lì sostenuti, ove l'interruzione non sia imputabile direttamente al contraente.

In sostanza, il *check-point* rappresenta il momento di reale istruttoria del progetto, che in tal modo può essere valutato concretamente nel suo svolgersi così da consentire al Ministero l'efficace svolgimento del proprio ruolo di indirizzo e controllo degli investimenti attivati.

Successivamente a questa prima fase, le erogazioni proseguono secondo prestabiliti stati di avanzamento.

2.4 I criteri di ammissibilità

Nell'ambito della valutazione del CTS, ruolo prioritario è attribuito all'aspetto di aggiuntività del progetto. L'esigenza che il progetto presenti tale caratteristica è indicata direttamente dalla Commissione europea nella Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo: gli aiuti di Stato alla R&S devono incentivare le imprese ad intraprendere attività di ricerca supplementari, che si aggiungano a quelle da esse normalmente svolte nel quadro delle loro attività correnti.

Specifica la Commissione che, per verificare che le imprese, grazie agli aiuti, effettuino una quantità di ricerca superiore a quella che avrebbero svolto in assenza degli aiuti stessi, si terrà conto in particolare di fattori quantificabili (evoluzione delle spese in R&S, degli addetti, ecc.), nonché di altri specifici fattori di pertinenza del singolo Stato.

Il requisito di aggiuntività è richiesto soltanto per i progetti presentati dalle grandi imprese mentre la Commissione considera presumibile l'effetto di incentivazione quando il beneficiario dell'aiuto è una piccola o media impresa³.

³ Il Decreto Ministeriale 8/8/1997 ha recepito la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Disciplina Comunitaria degli aiuti di Stato. In particolare si definiscono PMI quelle aventi:

- meno di 250 dipendenti e
- un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU e
- il requisito di indipendenza.

La piccola impresa a sua volta si caratterizza per avere:

- meno di 50 dipendenti,
- un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU
- il requisito di indipendenza.

Si ricorda inoltre che sono considerate imprese indipendenti quelle in cui il capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

Strettamente connessa alla problematica dell'effetto incentivante che deve caratterizzare l'aiuto di Stato, è un'altra novità introdotta dal decreto ministeriale: possono riconoscersi soltanto i costi sostenuti a partire dal decreto di concessione del finanziamento o, comunque, a partire dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Un'ulteriore innovazione apportata dal decreto 8/8/1997 è l'innalzamento dei limiti di finanziamento, sinora decisamente più bassi rispetto a quanto consentito dalla Comunità europea. In particolare, il limite del finanziamento in Equivalente Sovvenzione Lorda, stabilito per ognuna delle tipologie di attività previste, ha trovato la specifica traduzione con riferimento alle modalità del contributo alla spesa e del credito agevolato, cui faremo riferimento nella descrizione successiva dei singoli strumenti.

Da segnalare l'eliminazione per tutti i soggetti dell'obbligo di presentare garanzie a copertura dei finanziamenti ricevuti, estendendo quanto già previsto per le piccole e medie imprese. Solo nel caso in cui il contributo a fondo perduto preveda anticipazioni, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2.5 Gli strumenti finanziati dal FSRA.

Il decreto ministeriale 8 agosto 1997, nel riformare le procedure di attuazione dei singoli strumenti di intervento a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata, ha, tuttavia, lasciato assolutamente inalterata la struttura fondamentale in cui il Fondo si articola.

Il ventaglio degli strumenti attraverso i quali il Fondo interviene a sostegno della ricerca industriale, può ricondursi a tre principali categorie concettuali:

- *iniziative bottom-up*: finanziamento di iniziative di ricerca e formazione proposte autonomamente dalle imprese industriali;
- *interventi top-down*: finanziamento di iniziative di ricerca e connesse attività di formazione ad elevato rischio industriale e di rilevante interesse per lo sviluppo dell'economia nazionale, definiti dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Tabella A. L'insieme degli interventi finanziati dal Fondo per la ricerca applicata

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	OBIETTIVO	STRUMENTI
Interventi bottom-up	<i>Sostegno alla ricerca privata</i>	Progetti autonomamente presentati dalle imprese (legge 46/1982)
		Progetti Eureka (Legge 22/1987)
		Progetti ex lege 346/1988
		Contributi a Piccole e Medie Imprese (Legge 46/1982, art. 4)
	<i>Formazione</i>	Progetti di formazione professionale (legge 67/1988)
		Riconversione di strutture di ricerca industriale (legge 151/1994)
		Assunzione di dottori di ricerca (legge 196/1997)
Interventi top-down	<i>Pianificazione e sviluppo di tecnologie fortemente innovative</i>	Programmi Nazionali di Ricerca (legge 46/1982, art. 9)
	<i>Diffusione sul territorio</i>	Parchi scientifici e tecnologici
<i>Attività di servizio alla ricerca</i>	<i>Partecipazione al rischio di impresa</i>	Società di ricerca (Legge 1089/68)

- attività di servizio alla ricerca, prevedendosi, tra l'altro, attraverso il FSRA, la partecipazione dell'IMI, in qualità di gestore, al capitale sociale di società di ricerca operanti in differenti comparti tecnologici.

Di seguito saranno delineate le principali caratteristiche dei singoli strumenti finanziati dal FSRA. La classificazione degli stessi all'interno delle tre categorie sopra definite, rende più agevole la lettura delle specificità e degli obiettivi perseguiti attraverso i vari strumenti (tabella A).

2.6 Gli interventi bottom-up.

Come sottolineato nella tabella A, gli interventi bottom up hanno come obiettivo il sostegno alla ricerca privata ed alle iniziative di formazione del personale addetto all'attività di ricerca, proposte direttamente dalle imprese.

a) Progetti autonomamente presentati dalle imprese (Legge 46/1982).

Sono ammessi al finanziamento tutti i progetti volti ad acquisire le conoscenze e le metodologie più avanzate necessarie alla realizzazione di nuovi prodotti e/o processi o al miglioramento sostanziale di quelli esistenti. In ogni

caso devono essere progetti che non rientrano nell'ordinaria attività di ricerca e sviluppo delle imprese richiedenti.

Le forme di intervento riguardano sostanzialmente il credito agevolato ed il contributo alle spese, in misura conforme a quanto stabilito dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato (tabella B).

Il finanziamento per questi progetti può quindi arrivare a coprire, a secondo delle singole fattispecie, anche il 95% dei costi sostenuti, attraverso la combinazione di un contributo a fondo perduto con una quota erogata nella forma del credito agevolato.

Tabella B. Limiti di finanziamento per i progetti autonomi.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	ESL	INTERVENTO REALE	IN CASO DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI
Ric. industriale	50%	25% fondo perduto 70% credito agevolato	50% fondo perduto 45% credito agevolato
Svil.precomp.	25%	10% fondo perduto 70% credito agevolato	35% fondo perduto 45% credito agevolato
Mix	35%	20% fondo perduto 60% credito agevolato	45% fondo perduto 45% credito agevolato

b) Progetti ex lege 346/88

I progetti autonomi di importo superiore ai 10 miliardi di Lire sono finanziabili anche a valere sulla legge 346/88 attraverso la provvista ordinaria dell'IMI, a fronte di un contributo in conto interessi da parte dello Stato.

In particolare, a fronte di un finanziamento erogato direttamente dall'Istituto, il Ministero interviene con un contributo tale da ridurre l'interesse a carico dell'impresa pari al 15% del tasso di riferimento.

Il decreto dell'8 agosto 1997 ha introdotto, in questo campo, una rilevante novità, consentendo a tutti gli istituti bancari interessati di erogare tale tipo di

finanziamenti. A tal fine, gli istituti devono convenzionarsi con il Murst, previa valutazione da parte del Ministero stesso del possesso delle idonee capacità tecnico-organizzative allo svolgimento di tale servizio.

La struttura di tali finanziamenti prevede, accanto al finanziamento della banca assistito dal contributo in conto interessi del Ministero, anche l'erogazione di una quota a fondo perduto a valere sul FSRA. Questo giustifica la permanenza dell'IMI nella fase della preliminare istruttoria. Dal canto suo, la banca finanziatrice, oltre a poter svolgere una propria istruttoria, avrà il compito della stipula e della successiva gestione del contratto.

Le misure e le forme del finanziamento sono riepilogate nella tabella seguente.

Tabella C: Limiti di finanziamento per i progetti ex lege 346/88

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	ESL	INTERVENTO REALE	IN CASO DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI
Ric. industriale	50%	25% fondo perduto 55% conto interessi	50% fondo perduto 30% conto interessi
Svil.precomp.	25%	10% fondo perduto 50% conto interessi	35% fondo perduto 25% conto interessi
Mix	35%	20% fondo perduto 45% conto interessi	45% fondo perduto 20% conto interessi

c) Progetti eureka (Legge 22/1987)

Le categorie di imprese ed operatori economici previste dalla legge 22/1987 possono ottenere contributi nella spesa a fronte di costi da sostenere per la partecipazione ad iniziative di cooperazione internazionale e comunitaria nel settore della ricerca applicata con finalità esclusivamente pacifiche, già approvate nelle sedi competenti.

Da un punto di vista procedurale, al di là della preventiva e necessaria fase internazionale, in cui il progetto deve ottenere il "marchio Eureka", il funzionamento è del tutto identico a quanto previsto per i progetti di ricerca autonomamente presentati dalle aziende, salvo per quanto concerne la forma di

finanziamento che, per favorire la partecipazione italiana a tale tipo di iniziative, è previsto nella forma del contributo a fondo perduto, secondo le già viste intensità.

d) Contributi alle piccole e medie imprese (Legge 46/1982, art. 4).

Per offrire uno strumento di sostegno alle piccole e medie imprese, interessate a migliorare i propri prodotti e processi produttivi mediante ricorso alla ricerca applicata, l'art. 4 della legge 46/82 prevede la possibilità per tali imprese di richiedere i servizi necessari a laboratori scientifici di elevata qualificazione. A tal fine viene istituito un Albo, annualmente aggiornato, nel quale vengono iscritti detti laboratori selezionati da un'apposita commissione di esperti nominati dal Ministro per la ricerca⁴.

Ai fini della concessione del contributo, sono soggetti ammissibili esclusivamente le piccole e medie imprese industriali (dotate di proprie strutture produttive), singole o consorziate.

Ai soggetti ammissibili è riservato un intervento sotto forma di contributo a fondo perduto che può raggiungere il 50% delle spese ammesse, con il limite dei 200 milioni di Lire per anno.

Le attività agevolate possono riguardare sia ricerche di carattere applicativo sia trasferimenti di conoscenze e innovazioni. Il committente acquisisce la proprietà di tutti i risultati ottenuti e deve curarne l'applicazione industriale.

e) Progetti di formazione professionale (Legge 67/1988).

Le attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, di età inferiore a 32 anni, sono finanziabili a condizione che siano svolte con il concorso di Università, strutture post-universitarie o Società di ricerca partecipate

⁴ L'Albo è stato istituito con decreto del Ministro per la ricerca in data 16.3.1983, e comprendeva 143 laboratori di ricerca prevalentemente privati con personalità giuridica autonoma o interni ad enti o istituzioni scientifiche. Con il successivo decreto del Ministro in data 9.10.1985, l'Albo è stato integrato con 293 laboratori appartenenti ad istituti pubblici di ricerca (C.N.R.-INFN-ENEA), università ed enti di ricerca scientifica di vari Ministeri, e con 111 nuovi laboratori di natura privata. I criteri di qualificazione rigorosi e selettivi, hanno tenuto conto della realtà del mercato del trasferimento tecnologico ove gli operatori più dinamici sono i piccoli laboratori con personalità giuridica autonoma.

dal Fondo Ricerca Applicata. Sono finanziabili l'approfondimento di conoscenze specialistiche nelle tematiche di ricerca e le esperienze operative in affiancamento a personale esperto impegnato in attività di ricerca applicata, non finalizzate a scopi di produzione industriale. Oltre alle suddette attività, che devono obbligatoriamente far parte del progetto di formazione, sono anche finanziabili le attività connesse con l'acquisizione di competenze per la gestione dei progetti di ricerca applicata.

I costi ammissibili riguardano il personale in formazione, il personale interno per la docenza e la gestione del programma, le spese generali, le prestazioni esterne di docenza.

Il decreto dell'8 agosto 1997 prevede che le attività in questione siano finanziate nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari all'80 per cento dei costi ammissibili.

f) Riconversione di strutture di ricerca industriali.

I soggetti che presentano programmi organici di riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriali e di formazione di risorse umane qualificate possono beneficiare di contributi alla spesa ai sensi dell'art. 11 della legge 451/1994.

g) Assunzione di dottori di ricerca o laureati con esperienza di ricerca.

La legge 196 del 1997, maggiormente nota come "Pacchetto Treu", ha previsto all'articolo 14 l'assegnazione di contributi, a valere sul FSRA, alle imprese che assumono laureati e dottori di ricerca, con contratti di lavoro subordinato, per inserirli in specifici progetti di ricerca. I beneficiari sono le piccole e medie imprese industriali e artigiane ed i consorzi e società consortili⁵.

⁵ Nel 1998 sono stati deliberati 136 contributi per un importo pari a 9,2 miliardi. Le erogazioni, pari a 4,6 miliardi, hanno riguardato 130 interventi.

2.7 Gli interventi top-down.

Tra gli interventi top-down si è ritenuto opportuno collocare i Programmi nazionali di ricerca e, con l'obiettivo specifico di diffondere la tecnologia sul territorio, i Parchi scientifici e Tecnologici.

a) I Programmi Nazionali di Ricerca.

Il P.N.R. rappresenta il principale strumento attualmente disponibile per la programmazione degli interventi nel settore della ricerca.

Il P.N.R., finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo, si è realizzato, sinora, attraverso il finanziamento delle iniziative a totale carico dello Stato. Ciò in quanto la realizzazione avveniva attraverso lo strumento della commessa pubblica e, inoltre, in considerazione di un interesse pubblico incentrato più sui risultati da perseguire che sulle attività in concreto svolte dai soggetti contraenti.

La progressiva applicazione della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato alla R&S ha determinato una profonda modifica della natura di tale strumento di intervento. Infatti, dapprima è stata ridotta la misura dell'investimento pubblico; con il decreto 8 agosto 1997, poi, il cambiamento ha investito la struttura stessa del Programma Nazionale.

In particolare, il preesistente modello di commessa pubblica, che si realizzava attraverso un pesante meccanismo di appalto-concorso, non si è ritenuto più rispondente alle esigenze di una politica della ricerca che deve esprimersi, invece, attraverso meccanismi di programmazione agili ed efficaci.

In tale quadro, pertanto, il Programma nazionale si realizzerà d'ora in avanti attraverso uno strumento analogo alla "call for proposal" comunitaria: il Ministero individuerà i settori di ricerca da privilegiare, invitando poi i soggetti ammissibili a presentare i progetti relativamente agli specifici oggetti definiti.

Occorre sottolineare che la realizzazione di tale meccanismo comporta l'unificazione nei PNR dello strumento di intervento di cui all'art. 10 della legge n. 46/82, il quale, pertanto, d'ora in poi non si attiverà più in maniera autonoma⁶.

⁶ L'art. 10 della legge 46/1982 prevedeva il finanziamento, attraverso lo strumento del contratto, di progetti di valorizzazione della ricerca e relativa formazione professionale

Per il finanziamento è prevista la sola forma del contributo a fondo perduto, secondo le intensità fissate dalla UE per ciascuna delle tipologie di attività di ricerca in cui si articolerà il progetto. L'intervento complessivo non potrà comunque eccedere il 75 per cento del costo ammissibile del progetto.

A decorrere dalla entrata in vigore della richiamata Delibera CIPI n. 502/88, che ha attuato le disposizioni della legge n. 67/88 (che, si ricorda, ha riservato una quota del 10% del FSRA ad attività di formazione), tutti i PNR hanno previsto, accanto alla realizzazione delle singole tematiche di ricerca, anche lo sviluppo di correlate attività di formazione professionale per ricercatori e tecnici di ricerca, per le quali è prevista una copertura al cento per cento dei costi sostenuti.

La caratteristica di tali attività consiste nel fatto che i destinatari della formazione non devono essere legati da nessun tipo di rapporto di lavoro con le strutture coinvolte nell'erogazione della formazione stessa: in sostanza deve essere personale pronto, alla fine del percorso formativo, per essere inserito nel mercato del lavoro.

b) *I parchi scientifici e tecnologici.*

Al fine di realizzare una programmazione dell'attività di ricerca coerente con le esigenze e le potenzialità dell'intero territorio nazionale, particolare rilevanza è stata attribuita alla realizzazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici.

Il Ministero della ricerca ha assegnato ai PST il ruolo di promozione dello sviluppo regionale. Il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi sul territorio può generare attraverso la ricerca scientifica e tecnologica un miglioramento qualitativo delle attività produttive ed amministrative e del tessuto sociale nel suo complesso.

Sono stati prescelti una serie di progetti, tra quelli presentati dai PST, che consentono di valorizzare strutture e centri di ricerca consortili. Il Ministero ha riconosciuto 13 parchi, selezionati con il DM del 25 marzo 1994.

proposti da amministrazioni pubbliche anche regionali, imprese, enti di ricerca ed enti pubblici economici. Il contratto si configurava come una commessa pubblica la cui esecuzione era affidata ai soggetti di cui all'art. 2 della legge 46/82. Le modalità di attuazione erano le stesse previste per i Programmi Nazionali di Ricerca.

2.8 Gli interventi di servizio alla ricerca.

Come previsto dalla legge istitutiva 1089/1968 e seguenti modifiche, il Fondo interviene nel capitale sociale delle *Società di Ricerca*. Allo stato attuale, le predette società operano prevalentemente nel settore della salute.

La finalità di tali strutture è quella di attuare progetti che rivestano interesse di carattere nazionale o riguardino interi comparti o siano finalizzati alla promozione e al trasferimento dell'innovazione in settori di rilevante interesse economico e sociale.

2.9 I livelli di operatività del Fondo.

Il Fondo per la ricerca applicata è un fondo rotativo finanziato da appositi stanziamenti e dai rientri relativi ai rimborsi delle imprese beneficiarie. Per il 1998 erano disponibili 724,2 miliardi a fronte dei 618 miliardi impegnati nello stesso anno. Se si tiene conto anche dello stanziamento della legge 451/1994 (a favore del riorientamento dei centri di ricerca industriale), le disponibilità residue al 31.12.1998 ammontavano a 178 miliardi di lire (tabella 1).

Alla data del 31.12.1998 sono stati richiesti finanziamenti per investimenti complessivi pari a 23.548 miliardi. Il finanziamento (11.813 miliardi) ha coperto circa il 50 per cento dei costi ammessi (tabella 2).

L'84 per cento delle risorse è stato assegnato agli investimenti in ricerca proposti dalle grandi imprese (grafico 1).

Lo squilibrio territoriale che caratterizza la spesa privata in ricerca e sviluppo, si è manifestato anche in relazione agli interventi del Fondo per la ricerca applicata. Le imprese dislocate nelle aree elette ad Obiettivo 1, in base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, assorbono infatti soltanto il 22,3 per cento delle risorse di cui il 20,8 per cento è destinato alle grandi imprese. Il restante 77,7 per cento affluisce alle imprese localizzate in aree geografiche non appartenenti all'obiettivo 1 (grafico 2).

Di seguito si riportano i dati relativi ai singoli strumenti di intervento.

I progetti autonomamente presentati dalle imprese rappresentano senza dubbio lo strumento più rilevante in termini di risorse impegnate. Dati aggiornati al 1998 indicano un ammontare di finanziamento di poco inferiore agli 8.000

miliardi contro i 18.000 miliardi di costo (tabella 3)⁷. Come è stato ricordato nel paragrafo 2.1, i progetti autonomi sono il primo strumento di sostegno alla ricerca previsto dalla legge 1089/1968 contemporaneamente all'istituzione del Fondo. In tutti gli anni di attività del FRA sono stati proposti 2929 progetti di ricerca. Le grandi imprese hanno assorbito l'80 per cento delle risorse (grafico 3). Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse per area geografica, l'80 per cento dei finanziamenti è affluito alle aree non appartenenti all'obiettivo 1 (tabella 4 e grafico 4). I settori maggiormente rappresentati sono la meccanica e l'elettronica che insieme raggiungono il 53,5 per cento dei progetti ed il 61,8 per cento delle risorse distribuite. La chimica e la farmaceutica seguono con il 21,4 per cento dei progetti ed il 17,5 per cento delle risorse (tabella 5 e grafico 5).

I *progetti Eureka* sono stati complessivamente 263 per un intervento pari a 780,5 miliardi, quasi totalmente concentrati nelle aree non obiettivo 1 (tabella 6). È ancora il settore elettronico a far riscontrare la percentuale più elevata sia in termini di numero di progetti che di risorse, rispettivamente pari a 71,6 e 77,4 per cento. Circa il 10 per cento degli interventi è destinato al settore chimico e farmaceutico (tabella 7 e grafico 6).

I *contributi alle piccole e medie imprese* ammontano a 95,7 miliardi per un numero complessivo di iniziative pari a 1175 (tabella 8). Sono le imprese del settore meccanico a proporre il maggiore numero di progetti, 435, a fronte del quale è stato fornito un credito di 37,6 miliardi. Circa il 20 per cento delle risorse affluisce al settore dell'elettronica e della farmaceutica. Diversamente da quanto emerso per gli strumenti fin qui analizzati, il settore tessile assume un valore significativo: 51 progetti per 6 miliardi di finanziamento (tabella 9).

I *progetti di formazione professionale* sono 98 per un intervento di 78 miliardi (tabella 10). Sono le grandi imprese a mostrarsi più attive nell'attività di formazione: l'80 per cento del contributo infatti è destinato alle imprese di grande dimensione. Le aree depresse appartenenti all'obiettivo 1 hanno recepito circa il 30 per cento dei finanziamenti (tabella 11, grafici 7 e 8). La distribuzione settoriale non si discosta dal quadro emerso per i progetti autonomi ed i progetti in cooperazione internazionale. Il settore della meccanica e l'elettronica assorbono più del 60 per cento delle risorse. Seguono la chimica e la farmaceutica con il 33 per cento (tabella 12).

⁷ I dati si riferiscono all'insieme delle domande in istruttoria, in esame Murst, in attesa di stipula, in erogazione, in ammortamento estinte. Lo stesso criterio è stato adottato per tutti gli strumenti descritti nel seguito.